



# **ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**n. 97 di data 30 ottobre 2015**

**OGGETTO:**

Affido incarico, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 del Capo I bis della L.P.19 luglio 1990, n. 23, al sig. Andy Rossi nell'ambito del progetto speciale "Archivio Canori-Piccoliori"

## IL DIRETTORE

- visto il Documento Programmatico per l'anno 2015, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 19 dicembre 2014 e ss.mm., ed in particolare l'allegato 3, progetto speciale "Archivi Canori-Piccoliori" – Schedatura e fruizione di un corpus multiforme: arte, musica, letteratura e storia identitaria della Comunità Ladina di Fassa – Fase 2;
- considerato che con il Progetto "Archivio Canori-Piccoliori" l'Istituto intende proseguire l'opera di tutela e la valorizzazione del materiale documentario prodotto da Luigi Canori (Ermanno Zanoner), uno dei rappresentanti di rilievo dell'arte, della musica, della letteratura e della cultura ladina del XX secolo;
- verificato che il corpus contiene un'ampia mole di manoscritti musicali, appartenenti a diverse epoche di attività dell'Autore, relativi ad opere già note, ma anche a numerosi frammenti e partiture di opere inediti o poco conosciute, spesso di difficile lettura, interpretazione ed attribuzione;
- ritenuto indispensabile ricorrere alla collaborazione di un esperto in grado di decifrare ed interpretare correttamente le scritture musicali manoscritte, che al contempo abbia una solida conoscenza della lingua ladina;
- vista la circolare della PAT prot. n. 2123/GEN/08/D319/SF/FG/LUC di data 5 novembre 2008 con la quale è stato inviato l'aggiornamento del testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 luglio 1990, n. 23;
- accertato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;
- vista la lettera di data 16 ottobre 2015 (ns. prot. nr. 1665/2015 di data 19 ottobre 2015) con la quale il dott. Andy Rossi [REDACTED] diplomato accademico di primo livello in musica sacra presso il Conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano, comunica di essere disponibile ad assumere un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto il lavoro di analisi e di ordinamento delle partiture e dei frammenti musicali presenti nel corpus dei manoscritti del compositore moenese Luigi Canori (Ermanno Zanoner), segnatamente nei voluminosi fondi "Genova" e "Valdagno", l'eventuale digitalizzazione ed il relativo accorpamento al nucleo archivistico esistente presso l'ICL, in vista della compilazione di un catalogo generale dell'opera musicale dell'Autore citato, a fronte di un compenso lordo di Euro 5.000,00;
- considerata la preparazione professionale del dott. Andy Rossi nel settore musicale, con particolare riguardo nella musica liturgica così come dettagliatamente riportato nel curriculum vitae, nonché la sua competenza linguistica nell'ambito del ladino fassano, requisiti indispensabili ed idonei all'espletamento del lavoro richiesto;
- acquisita la documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 lettere a), b), c) e d) della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 così come risulta dalla dichiarazione acquisita;



2. di dare atto che l'incarico dovrà essere concluso entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto;
3. di stabilire che il perfezionamento dell'incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 1, in € 5.000,00;
5. di corrispondere al sig. Andy Rossi il compenso di cui al precedente punto 4), non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta in un'unica soluzione dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
6. di dare atto che l'incarico conferito al sig. Andy Rossi si configura come lavoro autonomo occasionale in quanto non supera i trenta giorni e l'importo non è superiore ad € 5.000,00;
7. di far fronte alla spesa complessiva prevista di € 5.425,00 per l'incarico di cui al precedente punto 1., comprensivo degli oneri riflessi, al cap. 311 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2015;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

IL DIRETTORE  
- dott. Fabio Chiochetti -

Allegato: schema di contratto

**CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

<b>CAPITOLO</b>	<b>BILANCIO</b>	<b>N. IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
311	2015	575	5.425,00

Vigo di Fassa, 30 ottobre 2015

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**dott.ssa Marianna Defrancesco**

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

**IL DIRETTORE**  
**dott. Fabio Chiocchetti**

## SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED], che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

- sig. Andy Rossi, [REDACTED]

premessi

che con determinazione del Direttore n. XX di data xx ottobre 2015 l'ICL ha affidato al sig. Andy Rossi un incarico di consulenza,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

### Articolo 1

#### (Oggetto del Contratto)

L'ICL affida al sig. Andy Rossi, [REDACTED] (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto l'analisi e l'ordinamento dei manoscritti musicali (partiture e frammenti) contenuti nel corpus del compositore moenese Luigi Canori (Ermanno Zanoner), segnatamente nei fondi "Genova" e "Valdagno", l'eventuale digitalizzazione ed il relativo accorpamento al nucleo archivistico esistente presso l'ICL, in vista della compilazione di un catalogo generale dell'opera musicale dell'Autore;

### Articolo 2

#### (Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto e quindi l'attività del collaboratore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 della L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il giorno della sottoscrizione del contratto e dovrà essere conclusa entro 30 giorni dallo stesso, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

### Articolo 3

#### (Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al consulente, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

### Articolo 4

#### (Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

#### **Articolo 5 (Corrispettivo)**

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 5.000,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

#### **Articolo 6 (Modalità e tempi di pagamento)**

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 5, su richiesta in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo istituto dell'avvenuta regolare esecuzione della prestazione.

#### **Articolo 7 (Facoltà di recesso)**

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

#### **Articolo 8 (Clausola Penale)**

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

#### **Articolo 9 (Modifiche o integrazioni al contratto)**

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

#### **Articolo 10 (Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)**

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

**Articolo 11**  
**(Clausola di rinvio)**

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviano alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

**Articolo 12**  
**(Foro competente)**

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO  
Dott. Fabio Chiocchetti

IL COLLABORATORE  
sig. Andy Rossi

Vigo di Fassa,

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 97 del 30 ottobre 2015

Vigo di Fassa, 30 ottobre 2015

IL DIRETTORE  
dott. Fabio Chiocchetti -

